

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI



Comune di Uri

Provincia di Sassari

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.05.2023

SOMMARIO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI	1
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 (Oggetto)	3
Art. 2 (Definizioni)	3
Art. 3 (Forme gestione).....	3
Art. 4 (Responsabile tributo)	4
Art. 5 (Responsabile entrata patrimoniale)	4
Art. 6 (Aliquote canoni e tariffe).....	4
Art. 7 (Agevolazioni, riduzioni, esenzioni).....	4
Art. 8 (Rapporti con il contribuente).....	5
FASE DELL'ACCERTAMENTO.....	5
Art. 9 (Accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali).....	5
Art. 10 (Attività di controllo)	5
Art. 11 (Verifiche)	6
Art. 12 (Notifiche)	6
Art. 13 (Sanzioni e interessi)	6
Art. 14 (Contenzioso).....	7
Art. 15 (Autotutela).....	7
Art. 16 (Diritto d'interpello).....	8
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	10
Art. 17 (Istituto)	10
Art. 18 (Procedimento ad iniziativa d'ufficio)	10
Art. 19 (Procedimento ad iniziativa del contribuente)	11
Art. 20 (Esame e contraddittorio).....	11
Art. 21 (Fase conclusiva del procedimento)	12
Art. 22 (Perfezionamento).....	12
Art. 23 (Riduzione delle sanzioni)	13
FASE DELLA RISCOSSIONE.....	13
Art. 24 (Riscossione ordinaria e coattiva)	13
Art. 25 (Crediti inesigibili o di difficile riscossione)	14
Art. 26 (Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie).....	14
Art. 27 (Rimborsi).....	14
Art. 28 (Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari)	14
Art. 29 (Crediti di modesta entità)	15
Art. 30 (Dilazioni di pagamento).....	15
Art. 31 (Disposizioni finali)	16

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il Regolamento disciplina le entrate proprie del Comune, tributarie e patrimoniali, in conformità ai principi del D.lgs n. 267/2000 e della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.lgs n. 446/1997. Sono escluse le materie indicate dall'art. 149, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 (individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi).

2. Il Regolamento, in particolare, disciplina le attività di accertamento, riscossione, contenzioso, rimborso e strumenti deflattivi del contenzioso. Per quanto non previsto nel regolamento o da altri regolamenti comunali correlati, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. Le norme sono ispirate ai principi di equità, trasparenza, partecipazione e semplificazione nei confronti del contribuente; ai principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione delle entrate.

Art. 2 (Definizioni)

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, quelle derivanti da imposte, tasse e diritti aventi natura tributaria, applicate dal Comune in base alla legislazione nazionale vigente.

2. Costituiscono entrate patrimoniali le altre entrate, tra cui canoni di natura patrimoniale, corrispettivi e tariffe per l'utilizzo e il godimento dei beni di proprietà del Comune, per i servizi a domanda individuale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 (Forme gestione)

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, anche disgiunte, in conformità a quanto stabilito dall'art. 52, comma 5 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza, tra le seguenti:

- gestione diretta anche nelle forme associate previste dagli artt. 27, 30, 31, 32 del D.lgs n. 267/2000;
- concessione a soggetti iscritti all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali istituito presso il Mef-Dipartimento delle Finanze ex art. 53, comma 1, del D.lgs n. 446/1997;
- concessione a soggetti pubblici e privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs n. 446/1997;
- ogni altra forma consentita dalla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento.

Art. 4 (Responsabile tributo)

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile per ogni tributo, individuandolo sulla base della qualifica posseduta, dell'esperienza professionale, delle capacità e attitudini e determina altresì le modalità per l'eventuale sostituzione in caso di assenza. In mancanza di specifica determinazione, il ruolo di responsabile del tributo è assunto dal Responsabile dell'ufficio tributi o dell'Area funzionale presso cui lo stesso ufficio è incardinato.

2. Il funzionario responsabile è competente a curare tutte le attività inerenti la gestione del tributo tra cui:

- apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- emettere accertamenti, avvisi bonari e provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, comprese le ingiunzioni fiscali necessarie al recupero coattivo dei tributi;
- esercitare il potere di autotutela e gestire l'accertamento con adesione;
- disporre i rimborsi;
- curare i rapporti con concessionari e affidatari dei servizi di riscossione, nonché dei servizi di supporto alla riscossione;
- curare il contenzioso tributario.

Art. 5 (Responsabile entrata patrimoniale)

1. Il responsabile delle entrate di natura patrimoniale è il responsabile dell'ufficio, o dell'Area funzionale, al quale è affidata la gestione dell'entrata dal Piano Esecutivo di Gestione o altro atto organizzativo idoneo. L'Ente individua le modalità di sostituzione del responsabile nel caso di sua assenza.

Art. 6 (Aliquote canoni e tariffe)

1. Le aliquote dei tributi, i canoni e le tariffe sono determinati con deliberazione dell'organo competente nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. In assenza di variazioni entro il termine indicato, le aliquote, i canoni e le tariffe sono automaticamente prorogati, se non diversamente disposto dalla normativa vigente.

Art. 7 (Agevolazioni, riduzioni, esenzioni)

1. L'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni è disciplinata con i regolamenti specifici di ogni singola entrata; la determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe di cui al precedente articolo.

2. Le agevolazioni e riduzioni possono essere direttamente computate dai contribuenti in sede di autoliquidazione dell'importo dovuto quando la natura dell'entrata lo consenta o applicate dall'ufficio su istanza dei soggetti beneficiari, fatte salve le successive verifiche da parte degli uffici comunali competenti.

3. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, se richiesta successivamente dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Art. 8 (Rapporti con il contribuente)

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio di collaborazione, semplificazione e buona fede, nonché al principio di trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici competenti assumono iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Presso gli uffici competenti saranno fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

FASE DELL'ACCERTAMENTO

Art. 9 (Accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali)

1. L'attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali dev'essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione e accertamento dev'essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti Comunali, dal disciplinare della concessione.
3. Gli atti di accertamento e di riscossione relativi alle entrate tributarie, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono formati in conformità alla disciplina dettata dai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale, ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio, anche su proposta del responsabile del procedimento. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario, ai sensi del Regolamento Comunale di contabilità. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Art. 10 (Attività di controllo)

1. Gli uffici Comunali competenti provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel caso delle entrate tributarie i principi stabiliti dallo Statuto del Contribuente Legge 27 luglio 2000 n. 212.

Art. 11 (Verifiche)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo di cui al precedente articolo, gli uffici si avvalgono di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il personale degli uffici competenti è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o ricevute di versamento.

3. Gli accessi e le attività di controllo nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali si svolgono, salvo casi urgenti e adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle stesse.

4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

Art. 12 (Notifiche)

1. La consegna degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:

- a) tramite messo notificatore comunale ovvero, qualora si tratti di atti di riscossione coattiva, tramite ufficiali della riscossione;
- b) a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
- c) via posta elettronica certificata ove prevista dalla normativa vigente.

2. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 12 settembre 2012 e successive modificazioni.

3. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Art. 13 (Sanzioni e interessi)

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione sono contenuti nell'avviso. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di

ritorno e per le persone giuridiche la notificazione può essere fatta a mezzo posta elettronica certificata. In ogni caso la notificazione è fatta applicando le disposizioni di Legge vigenti.

3. Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento dei tributi locali sono determinati in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

4. La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14 (Contenzioso)

1. Il contenzioso è curato dal Responsabile dell'entrata tributaria o dell'entrata patrimoniale. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio, può avvalersi dell'assistenza di un professionista abilitato, anche esterno.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita nelle forme associative consentite, mediante apposita struttura.

3. Potrà valutarsi l'inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) costo della difesa;
- c) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
- d) intervenuta prescrizione.

Art. 15 (Autotutela)

1. Il funzionario responsabile ricorre all'esercizio dell'autotutela e nello specifico:

- a) all'annullamento, totale o parziale, degli atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
- b) alla revoca di atti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al titolare del potere sostitutivo individuato dal Comune e indicato nel sito istituzionale.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente o utente sia destinatario di una tassazione o di una richiesta relativa ad altra entrata in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti afferenti alle entrate e che comunque possono incidere negativamente nella sfera giuridica del contribuente o utente (es. ruolo, atti di accertamento di entrata, gli atti di diniego di agevolazione, di diniego di rimborsi);

5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile del Tributo o il Responsabile del Servizio cui è affidata l'entrata non tributaria, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

Art. 16 (Diritto d'interpello)

1. L'interpello consente al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una certa disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

2. L'interpello deve essere presentato tramite istanza all'Ufficio Tributi del Comune, nei tempi indicati dall'art. 2 comma 2 del D.lgs n. 156/2015, contenente gli elementi indicati sottoindicati e concernente l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

3. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente).

4. Nel caso in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati i pareri resi dall'ufficio competente.

5. Il contribuente deve presentare l'istanza di interpello prima della scadenza degli adempimenti fiscali cui lo stesso interpello si riferisce e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma od al provvedimento oggetto della istanza medesima.

6. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale, codice fiscale);
- b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle previste alle diverse lettere del comma 1 e 2 dell'art.11 della L.212/2000;
- c) la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- d) la disposizione di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e degli eventuali recapiti;
- g) la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

7. In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui ai punti b), d), e), f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro trenta giorni dall'invito. L'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

8. La risposta, scritta e motivata, è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, se necessario, può richiederne la interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

9. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello ovvero dalla data in cui l'istanza è regolarizzata. La risposta può essere fornita anche telematicamente, qualora il recapito sia indicato nell'istanza. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

10. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

11. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di cui sopra, stabilito per la risposta.

12. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine sopra indicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

13. La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa del Comune.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17 (Istituto)

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicato, nell'ordinamento comunale, al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.
4. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio comunale deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
7. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 18 (Procedimento ad iniziativa d'ufficio)

1. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente. L'ufficio invia al contribuente, mediante raccomandata A/R o a mezzo PEC, un invito a comparire prima della notifica dell'avviso di accertamento. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo, di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio comunale.

2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 218/1997.

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che l'Ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 19 (Procedimento ad iniziativa del contribuente)

1. Il procedimento può essere attivato a cura del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, qualora riscontri nello stesso, elementi valutativi che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo.

2. Il contribuente può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto, istanza di accertamento con adesione. L'istanza può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.

3. L'istanza può essere presentata dal contribuente anche qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'Ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.

5. In caso di impugnazione dell'avviso di accertamento o di presentazione del reclamo-mediazione il contribuente decade dal diritto di attivare l'istituto.

Art. 20 (Esame e contraddittorio)

1. Il funzionario responsabile del tributo verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.

2. È inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
- b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
- c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile formula, anche telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in adesione dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo dell'appuntamento presso l'Ufficio.

4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato per l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate richieste di differimento del contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione, il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

8. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.

9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto nel verbale, compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 21 (Fase conclusiva del procedimento)

1. L'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione presi in considerazione in esito al contraddittorio tenutosi;
- b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
- c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
- d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 22 (Perfezionamento)

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce.

2. A richiesta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale. Il versamento della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio comunale.

4. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:

- a) definizione riguardante accertamenti parziali;

b) sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

5. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

6. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e la riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Art. 23 (Riduzione delle sanzioni)

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento notificato, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

FASE DELLA RISCOSSIONE

Art. 24 (Riscossione ordinaria e coattiva)

1. La riscossione ordinaria è effettuata nella forma prescelta tra quelle previste dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. La riscossione coattiva può essere gestita:

- in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
- mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

3. La riscossione coattiva avviene secondo le procedure di cui ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per le somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo le disposizioni contenute nel Titolo II del DPR 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs n. 446/1997;

- la procedura del ruolo di cui al DPR 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 25 (Crediti inesigibili o di difficile riscossione)

1. Alla chiusura dell'esercizio, con determinazione del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono registrati, a cura del servizio finanziario, nelle scritture contabili dell'Ente e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 26 (Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie)

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.lgs n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 27 (Rimborsi)

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso dev'essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. Sugli importi rimborsati saranno riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso inoltrata dal contribuente/utente.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione, il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'Ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Salvo diverse disposizioni normative o regolamentari riguardanti specifici tributi, non si dà luogo al rimborso d'importi inferiori o pari a Euro 20,00.

Art. 28 (Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari)

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali.

2. Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, presentando, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;

d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

5. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 29 (Crediti di modesta entità)

1. Fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano i singoli tributi o specifiche entrate Comunali in tema di crediti di modesta entità, non si procede al recupero di crediti nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto non sia superiore all'importo di Euro 30,00, comprensivo di sanzione, interessi e spese di notifica.

Art. 30 (Dilazioni di pagamento)

1. Il funzionario responsabile può concedere dilazioni di pagamento per i debiti di importo superiore ad € 100,00, su specifica richiesta del contribuente che dichiari di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che non si trovi in condizioni di morosità relative a precedenti dilazioni.

2. La durata massima della dilazione è stabilita in:

- 1) due mesi, per debiti d'importo fino a € 200,00;
- 2) quattro mesi, per debiti d'importo da € 200,01 e fino a € 500,00;
- 3) otto mesi, per debiti d'importo da € 500,01 e fino a € 1.000,00;
- 4) dodici mesi, per debiti d'importo da € 1.000,01 e fino a € 3.000,00;
- 5) ventiquattro mesi per debiti di importo da € 3.000,01 e fino a € 6.000,00;
- 6) trentasei mesi per debiti di importo da € 6.000,01 e fino a € 20.000,00;
- 7) settantadue mesi per debiti di importo superiore a € 20.000,00;

3. Le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

4. Il mancato pagamento di almeno due rate entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza del beneficio concesso.

5. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

6. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 20.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 31 (Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali stabiliscono norme di dettaglio alla disciplina del presente Regolamento. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nei Regolamenti specifici delle singole entrate, si applica la disposizione più favorevole per il contribuente.